

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro in oggetto (di complessivi 1.083,72=), emesso in relazione ad un decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano, riferentesi ad una polizza fideiussoria prestata a garanzia dell'obbligazione di pagamento di un'imposta da parte del debitore principale, deducendo, in sintesi, che la tassa è stata erroneamente liquidata in misura proporzionale al valore della condanna (3%), mentre nel caso di specie ricorre un'ipotesi di esenzione dell'imposta di registro (ai sensi dell'art. 5 del Titolo Unico della Tabella allegata al DPR 131/86, che indica espressamente tra gli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione "gli atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione delle imposte e tasse a chiunque dovute, comprese le relative sentenze..."), ovvero, in alternativa (ai sensi dell'art. 40 del DPR 131/86 e 8, comma 1, lettera b, nota II, della parte prima della Tariffa allegata al DPR medesimo, che sanciscono il principio dell'alternatività tra Iva ed Imposta di Registro), di tassazione in misura fissa, in quanto l'ingiunzione si riferisce ad una polizza fideiussoria prestata a garanzia di un'obbligazione di imposta.

La ricorrente chiede pertanto di dichiarare l'illegittimità della liquidazione dell'imposta di registro effettuata sul decreto ingiuntivo, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 1, costituitasi in giudizio, ha eccepito che la normativa richiamata nel ricorso non è applicabile al caso di specie, in quanto ad essere tassata nella misura del 3% non è la polizza fideiussoria, bensì il decreto ingiuntivo ottenuto dalla ricorrente, che ha esercitato l'azione di rivalsa nei confronti dell'obbligato principale, rimasto inadempiente nei confronti dell'Ufficio (le doglianze della ricorrente avrebbero potuto trovare giustificazione nel caso in cui ad agire fosse stato l'Ufficio nei confronti di chi aveva messo la polizza fideiussoria, mentre nel caso in esame ad essere assoggettata ad imposta di registro è stata l'ingiunzione di pagamento ottenuta nei confronti del debitore principale garantito).

La Commissione, esaminati gli atti di causa e rilevato preliminarmente che l'obbligazione del fideiussore si identifica con quella dell'obbligato principale alla quale accede, ancorché derivi da un'autonoma fonte negoziale, osserva quanto segue:

- l'ingiunzione si riferisce ad una polizza fideiussoria prestata a garanzia del pagamento da parte del debitore principale di un'imposta e l'obbligazione è stata assolta in via sostitutiva dall'impresa garante;

- gli artt. 5 e 40 del DPR 131/98 hanno definito il principio della alternatività delle imposte tra Iva e Registro, per cui si applica l'imposta fissa di registro quando l'operazione rientra nell'ambito Iva, attribuendo anche alle sentenze di condanna e ai decreti esecutivi nella materia il medesimo trattamento tributario;

- ciò vale sia in rapporto al debitore principale che al fideiussore (cfr. sentenza della Cassazione n.9390 del 14.2.2007, secondo la quale, in forza del principio di alternatività, anche verso il fideiussore non si applica il registro quando la prestazione è attratta nel regime impositivo dell'Iva ovvero costituisce essa stessa Iva ed "...è principio ormai acquisito quello secondo cui la registrazione del decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate ad Iva gode, giusta il principio dell'alternatività previsto dal DPR 131/86, art. 40, dell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa...");

- questo comporta la registrazione a tassa fissa delle pronunce (siano esse sentenze o, come nel caso, decreti esecutivi) inerenti a rapporti sottoposti alla disciplina Iva;
- l'imposta proporzionale applicata dall'Ufficio, in luogo di quella in misura fissa, costituisce pertanto una duplicazione di imposte, in violazione del principio dell'alternatività tra Iva ed Imposta di registro.

In considerazione di quanto precede il ricorso va accolto.

La particolare natura della controversia, avente ad oggetto l'interpretazione di norme, giustifica tuttavia la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.